

## FAQ

### **GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI SUPPORTO METODOLOGICO-OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “LAVORO AGILE PER IL FUTURO DELLA PA” – LINEE DI AZIONE 2, 4, 5 E 6 – CUP J89D16001240006 - PON “GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE” 2014-2020**

#### **Domanda 1**

Facenti noi parte di un RTI costituendo composto totalmente da micro, piccole e medie imprese e non essendo tutti in possesso di Certificazione di Qualità, possiamo in alternativa avvalerci della riduzione in base all’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 di seguito riportato?

“L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**”

#### **Risposta 1**

Sì, come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.lgs 50/2016.

#### **Domanda 2**

a) Si chiede cortesemente di confermare che nel numero massimo di pagine indicato per la predisposizione dell’Offerta tecnica a pagina 9 del Disciplinare di gara (massimo 50 cartelle dattiloscritte, 40 righe per cartella, carattere times new roman 12 o equivalente) non siano contemplati la copertina e l’indice dell’offerta, che non andranno quindi conteggiati.

b) Si chiede anche di precisare se l’eventuale superamento del numero massimo di cartelle comporti qualche sanzione, quale l’esclusione dalla gara o un’eventuale decurtazione del punteggio attribuito.

## **Risposta 2**

- a) Nel conteggio delle pagine non saranno considerati copertina e indice.
- b) Il mancato rispetto sostanziale dei limiti dimensionali stabiliti per l'offerta tecnica verrà valutato dalla Stazione Appaltante agli effetti della decisione di mantenimento in gara della procedura, mentre non rileva in alcun modo rispetto alla attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico dell'offerta.

## **Domanda 3**

Si richiedono alcuni chiarimenti in merito alle caratteristiche di una tipologia di figura professionale indicata nel capitolato. Figura A4 – Esperto Senior: “con competenza giuridica, con almeno 6 anni di esperienza in materia di problematiche attinenti alla contrattualistica in materia di lavoro, con significative esperienze anche nel settore pubblico nonché specifica competenza in tema di salute e sicurezza sul lavoro”.

La nostra interpretazione è quella di una figura professionale che sia di natura prevalentemente giuslavorista piuttosto che di salute e sicurezza sul lavoro. è corretto?

## **Risposta 3**

Con riferimento al profilo professionale A.4 – si rappresenta che è richiesto un esperto senior con competenza giuridica in materia di lavoro e contrattualistica, anche nel settore pubblico, nonché competenze, sempre di tipo normativo, in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

## **Domanda 4**

Con riferimento al ricorso al subappalto, di cui all'art. 105 del Codice, si chiede a codesta Stazione appaltante:

1. di confermare il fatto che dovendo indicare una terna di subappaltatori per ciascuna tipologia omogenea di prestazione, è consentito proporre sempre la stessa terna su ciascuna tipologia omogenea di prestazione, 1 principale e 5 secondarie.
2. di chiarire se attivando il subappalto su ciascuna tipologia omogenea di prestazione, 1 principale e 5 secondarie, la quota di subappalto “entro il 30%” vale per il totale dei subappalti o per ciascuna tipologia omogenea di prestazione.
3. di chiarire se i subappaltatori indicati potranno produrre la documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 compilando il DGUE parte II e parte III, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto e dell'attivazione del subappalto, e non già in fase di presentazione dell'offerta.

## **Riposta 4**

Come è noto, la disciplina del subappalto, in quanto regolata da norme di carattere pubblicistico ed inderogabile, non è nella disponibilità della stazione appaltante.

I concorrenti (così come la stazione appaltante) dovranno, dunque, attenersi a tale disciplina, la cui interpretazione, laddove occorrente, rientra necessariamente nella sfera di responsabilità dei singoli soggetti.

Fermo questo, si rappresenta, di seguito, l'avviso della scrivente stazione appaltante in merito ai quesiti posti, avviso che ciascun concorrente riterrà eventualmente di utilizzare secondo il proprio discernimento:

1- l'ordinamento non risulta escludere la presenza di uno o più subappaltatori all'interno delle diverse terne di subappaltatori presentate dal medesimo concorrente;

2 - la quota massima di subappalto del 30 % deve essere calcolata con riferimento al servizio nel suo complesso e non invece distintamente per tipologia di attività;

3 - a condizione che si tratti di soggetti diversi da quelli sulla cui capacità il concorrente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione stabiliti per la partecipazione alla procedura (parte IV del DGUE), non è richiesto che i subappaltatori presentino il DGUE già in fase di presentazione dell'offerta.

#### **Domanda 5**

Premesso che con la compilazione del DGUE parte III lett. A e D, le cause di esclusione di cui ai commi 2 e 3 dell'art 80 d.lgs 50/2016 si riferiscono a tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art 80, si chiede di specificare se sia necessario, in caso di insussistenza di motivi di esclusione, indicare i nominativi dei singoli soggetti- in carica e cessati, inclusi i soggetti di cui alle trasformazioni societarie assimilabili ai cessati -di cui al comma 3 dell'art. 80.

#### **Risposta 5**

Fermo restando che la veridicità della dichiarazione di insussistenza della cause di esclusione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice verrà verificata con riferimento a tutti i soggetti indicati al suddetto comma 3, non è necessario elencare già nel DGUE i nominativi dei soggetti per cui ricorre tale situazione di insussistenza.

Rimane naturalmente necessaria la compilazione integrale del DGUE, ivi compresa la sezione B, della parte II dello stesso.

Se ritenuto opportuno in ragione della specificità del caso o comunque al fine di agevolare le successive fasi di verifica, i concorrenti potranno naturalmente presentare separata dichiarazione nella quale siano indicati i nominativi di tutti i soggetti elencati al citato art. 80. comma 3, del Codice.